

A.
R.
A.
S.



Associazione Regionale Apicoltori Siciliani

VIA REMO SANDRON 63 90143 PALERMO

aras@apicoltorisiciliani.it www.apicoltorisiciliani.it

All'Assessore alla Salute della Regione Siciliana

Dott. Ruggero Razza

E p.c.

Al Dirigente Generale del DASOE

D.ssa Maria Letizia Di Liberti

al Dirigente del Servizio 10

Sanità Veterinaria del DASOE

Dott. Pietro Schembri

Oggetto: Richiesta di convocazione urgente del Tavolo tecnico per l'Apicoltura

Gentile Assessore,

Il vuoto normativo e, laddove le norme sono presenti, la difforme interpretazione delle stesse da parte di alcuni distretti veterinari rendono piuttosto complicata la vita degli apicoltori siciliani e dell'Associazione che deve assisterli. Ormai da tre anni si protrae una situazione di stallo sulla definizione di aspetti dell'apicoltura siciliana che bloccano un sereno sviluppo dell'attività di migliaia di nuovi apicoltori.

In particolare manca:

1. la definizione di apicoltore in autoconsumo;
2. La definizione del piccolo produttore che può smielare piccole quantità di miele senza essere in possesso di un locale registrato dall'Asp competente per territorio;
3. Una univoca interpretazione delle norme relative al punto 2)
4. Una univoca interpretazione della procedura per l'ottenimento del codice aziendale per allevamento api e un definitivo chiarimento rispetto alla documentazione di accompagnamento.

È urgente discutere e decidere delle regole chiare. Alcuni distretti stabiliscono arbitrariamente il limite di 10 alveari per classificare in autoconsumo l'apicoltore. Oltre questa soglia chiedono partita iva e laboratorio autorizzato. Da nessuna parte arriva una spiegazione sensata per questa scelta. Inoltre porre un limite di 10 alveari per l'autoconsumo e non prevedere norme semplificate per il piccolo

produttore che supera questo limite di 20-40 alveari sta creando una montagna di lavoro nero e la mancata denuncia di migliaia di alveari.

Siamo consapevoli del turbamento che prende molti veterinari investiti da una esplosione di richieste di nuovi codici aziendali. Anche noi siamo sorpresi da questo sviluppo tumultuoso e stiamo cercando di comprenderlo e di guidarlo. Troviamo sbagliato fronteggiarlo come una minaccia da arginare e da depotenziare. Se nel recente passato, e ancora oggi, tanti nuovi apicoltori si formavano nella speranza di trovare una nuova fonte di reddito, oggi c'è soprattutto una fortissima spinta a conoscere un insetto e un mondo che una crescente coscienza ambientale ha reso protagonista e simbolo della lotta per la difesa dell'ambiente e per un diverso modello di sviluppo. Inoltre sta probabilmente nascendo un altro modo di intendere l'allevamento delle api: quasi alla stregua di animali da compagnia! In considerazione del grande vantaggio in termini salutistici che questo può comportare (vedi: apiterapia e api pet therapy) riteniamo necessario quindi un atteggiamento di accompagnamento e collaborazione al fine di superare i punti critici che tutto questo comporta.

Naturalmente a questo fenomeno non sono estranee le norme anti contagio covid che, con le restrizioni che impone ai movimenti, ha costretto tantissimi apicoltori a uscire dal nero e a dichiarare gli apiari.

Rimanendo nell'ambito dell'apicoltura classicamente intesa rileviamo come molti veterinari continuano a considerare l'allevamento delle api assimilabile a quello di tutti gli altri animali domestici e sottovalutano o ignorano che l'apicoltura gode di norme dedicate ed esclusive rese necessarie dal fatto che siamo di fronte ad un insetto e un insetto selvatico, ad una pratica zootecnica completamente diversa da quella relativa a tutti gli altri animali da allevamento.

Così chiedere una dichiarazione del titolare del terreno nella quale lo stesso dichiara di dare la disponibilità del terreno, o chiedere un documento ufficiale che attesta la proprietà/conduzione del fondo in cui viene installato l'apiario (contratto d'affitto del terreno e/o atto di proprietà), nel caso dell'apicoltore, è privo di senso oltre che non prescritto da alcuna disposizione. È noto che l'apicoltura è l'unica attività agricola/zootecnica che si può espletare anche senza avere terreni in conduzione e/o proprietà e che l'apicoltore nella totalità dei casi effettua un accordo verbale con il proprietario del fondo per installare l'apiario. Peraltro quanto richiesto non solo non si potrebbe richiedere in quanto non indicato in nessuna norma, ma risulta impossibile farlo in quanto il più delle volte l'apicoltore installa l'apiario all'interno di aziende agricole. Quest'ultime in diversi casi hanno il terreno già in affitto e/o comunque inserito all'interno del proprio fascicolo aziendale (in quanto percepiscono contributi PAC) quindi non sono disponibili a concedere terreni in affitto o comodato e non sono disposti neanche a firmare una dichiarazione di disponibilità. Infine l'apicoltura nomade si avvale anche di diverse decine di postazioni messe a disposizione dai proprietari di terreni. Immaginate quale onere comporterebbe per l'apicoltore la produzione dei corrispondenti documenti e atti autorizzativi?

Come promemoria vi riportiamo le norme di riferimento per il rilascio del Codice Univoco ASP:

Decreto del Ministero della Salute dell'11 agosto 2014 *“Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale»* all'art. 6.1 comma 1 da direttive circa la richiesta del codice aziendale da parte dell'apicoltore o tramite suo delegato ed espressamente indica come unica modalità quella di farne richiesta esclusivamente tramite internet utilizzando il portale della Banca dati nazionale apistica (compilando i campi di richiesta dati indicati dal portale stesso). Inoltre l'art. 6 comma 3 dello stesso decreto recita: *“Con la dichiarazione di cui al punto 1 si intende assolto l'obbligo della comunicazione di inizio attività di cui all'art. 6 della legge n. 313/04 «Disciplina dell'apicoltura”*.

Riguardo agli obblighi dei servizi veterinari lo stesso decreto nell'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 6.1 recita: *“Il servizio veterinario territorialmente competente, verificata la presenza e la correttezza di tutte le informazioni necessarie, in particolare degli identificativi fiscali del*

proprietario o legale rappresentante se trattasi di persona giuridica, provvede ad assegnare il codice identificativo individuale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e della Circolare del Ministero della sanità 14 agosto 1996, n. 11.”

Già nel 2017 avevamo segnalato al Vs. Assessorato fenomeni di non uniformità di applicazione delle procedure di rilascio del codice aziendale da parte di alcuni Servizi Veterinari Territoriali Siciliani e con giusta Circolare dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia Prot. 95445 del 20/12/2017 a firma del Dott. A. Virga venivano invitati tali Distretti ad attenersi alle norme in vigore e quindi alle indicazioni contenute in quella circolare. Oggi questa circolare viene disattesa.

Da parte di alcune Asp viene richiesto il rispetto della Legge Regionale n. 65 del 27/09/1995 art. 5, laddove fa obbligo all'apicoltore di comunicare al sindaco, alla Regione e alla USL l'apertura di un apiario. Eppure l'avvento della Banca Dati Nazionale apistica ha reso superata quella legge. Le comunicazioni cartacee sono ormai state sostituite di fatto dalla compilazione in ambiente internet delle informazioni richieste dal portale della BDA. Pertanto la comunicazione al Sindaco rappresenta solo un ulteriore e inutile onere per l'apicoltore, visto che di fatto il normale protocollo prevede che nei casi in cui il Sindaco deve intervenire su qualunque problema avente a che fare con allevamenti zootecnici, lo stesso si interfacci con il Distretto Veterinario competente per territorio che ha esatta contezza del patrimonio zootecnico esistente nell'area di interesse.

Lascia comunque sgomenti che si chieda il rispetto, inutile, di un comma di una legge che la Regione Sicilia e le Aziende Sanitarie Provinciali disattendono da sempre in aspetti fondamentali. Infatti quella stessa Legge Regionale n. 65 del 1995 darebbe l'obbligo (inevaso) all'Assessorato all'agricoltura di erogare somme pari al 50 % delle spese sostenute dalle Associazioni per acquisti collettivi, ricerche etc per un importo annuo massimo pari a 250 milioni (art. 8); darebbe l'obbligo (inevaso) alle ex USL di fornire gratuitamente, agli apicoltori in regola con la denuncia degli alveari, idonei presidi sanitari per la lotta alla varroa (art. 12 comma 4); darebbe l'obbligo (ampiamente inevaso) all'Assessorato alla Salute di vigilare sull'utilizzo di biocidi in presenza di fioriture di interesse apistico e di melate.

Tutta la vicenda appare grottesca se si pensa che questa legge non è mai stata implementata con la definizione delle sanzioni! Quindi può essere tranquillamente disattesa, oltre che dall'amministrazione regionale, anche dagli apicoltori!

Infine ci permettiamo di ricordare che la norma in materia di richiesta di codice aziendale stabilisce che tutta la procedura sia informatizzata e che l'identità del richiedente sia soddisfatta dal codice fiscale del richiedente (come impone Decreto del Ministero della Salute dell'11 agosto 2014).

Altro tema urgente è quello relativo al blocco delle movimentazioni al di fuori della Sicilia imposto dall'Europa in seguito al ritrovamento di un focolaio di *Aethina tumida*.

La tempestiva indagine epidemiologica realizzata dai Servizi veterinari successivamente al riscontro del nuovo focolaio ha identificato la sua origine in una movimentazione non autorizzata di alveari dalla Calabria alla Sicilia. Sono state quindi adottate le stesse misure di controllo e sorveglianza già sperimentate in precedenza, ed istituita una zona di protezione di 5 km di raggio attorno al focolaio, sempre con il supporto di nuclei sentinella. Da quel giorno sono stati eseguiti centinaia di altri monitoraggi in tutto il territorio regionale, sempre con esito negativo. Di certo è stato fatto un gran lavoro di monitoraggio da parte delle A.S.P. coinvolte e dagli apicoltori che si sono dimostrati sempre disponibili nel permettere le attività di ricerca da parte dei servizi veterinari competenti per provincia.

Con la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2019/1399 del 10/09/2019, (che modifica la decisione di esecuzione della Commissione 2014/909/UE) fu stabilito che la Regione Sicilia (come la Regione Calabria) fosse classificata come “Zona soggetta a misure di protezione”. Quindi di fatto da quel giorno in Sicilia è stata bloccata la vendita di api regine e sciami verso altre regioni/stati.

Il particolare clima della nostra Regione consente di anticipare di almeno un mese la produzione di regine e fuchi per la fecondazione delle stesse. Questo da un bel vantaggio competitivo agli allevatori siciliani e non solo che producono regine, sciami e pacchi d’ape per il mercato nazionale ed estero. Per le sole api regine è stato bloccato un export di oltre 80.000 regine/anno.

Tutto ciò è bloccato da tre anni sebbene sia ampiamente provato che la Sicilia è libera da *aethina tumida* da tre anni. Certo parliamo solo di qualche decina di aziende e qualche milione di euro di controvalore prodotto e sappiamo che la Regione Sicilia non ha tempo e risorse umane da dedicare ad un settore così piccolo. Non ci resta quindi che appellarci allo spirito di sacrificio e carità di qualche funzionario superstite affinché si attivi per ottenere, da parte della Commissione Europea, lo sblocco della Sicilia.

Ancora un’ultima questione. Nel 2018 è stato emanato un decreto assessoriale (Assessorato della Salute) n° 275 del 19/02/2018 che equipara la lavorazione dei prodotti dell’alveare alla lavorazione dei molluschi e crostacei e alla produzione di latte crudo destinato alla vendita diretta supponendo quindi una pari criticità nella manipolazione dei prodotti apistici e tale da richiedere apposita preparazione sanitaria per gli apicoltori (in sostanza obbligo di frequenza di corsi per alimentaristi). Colpisce l’esclusività tutta siciliana di questo decreto; infatti non ci risulta essere in vigore in nessuna delle altre regioni. Per altro stiamo parlando di un prodotto, il miele, che per la sua composizione è a rischio sanitario nullo trattandosi di una miscela di zuccheri. Ricordiamo all’estensore della norma che per la legge europea persino il miele fermentato è commercializzabile, sebbene limitatamente all’industria dolciaria. Riteniamo giustificabile questa norma solo in presenza di dati che attestino una reiterata e diffusa abitudine (tipica degli apicoltori siciliani?) ad operare sistematicamente in condizioni igieniche particolarmente degradate. In assenza di questi dati chiediamo una rapida abrogazione di detta norma e un pieno ritorno di tutte le fasi della produzione apistica sotto le norme della produzione primaria.

In passato, alle associazioni siciliane di apicoltori è stato rimproverato di non avere un orientamento unitario rispetto alle problematiche su esposte. L’Associazione che rappresentiamo ha più volte invitato le altre Associazioni ad incontri volti a definire posizioni unitarie almeno su alcune tematiche più urgenti. Non abbiamo riscontrato alcun interesse a procedere in tal senso. Tuttavia questo non può esimere l’Amministrazione dall’obbligo istituzionale di assumersi la responsabilità di fare delle scelte e giungere a delle decisioni, possibilmente motivate.

Pertanto chiediamo, ancora una volta, che si convochi, a distanza di tre anni dall’ultimo incontro, il tavolo tecnico regionale per la definizione delle problematiche esposte.


In attesa di una qualche risposta porgiamo i più cordiali saluti.

Palermo, 28/03/2021

Il Tecnico ARAS

Dott. Agr.  Francesco Bellomo

Il Presidente

Prof.  Giovanni Caronia